

per grado, metodo illustrato anche in vari suoi discorsi politici, onorevole presidente.

Senza osare addirittura il gran salto del suffragio universale, cominciamo oggi a dare diritto di cittadinanza ad una parte della popolazione che ne è priva, a quegli analfabeti, che avranno profitto della legge che esaminiamo.

**PRESIDENTE.** Metto dunque a partito la proposta dell'onorevole Cabrini ed altri di cui testè ho dato lettura.

(Non è approvata).

#### Art. 13.

Per tutti i nati dopo il 1885 la concessione del permesso d'armi è sottoposta alla condizione che il richiedente stenda la domanda e apponga di suo pugno, e alla presenza del funzionario di pubblica sicurezza che certificherà il fatto, la propria firma e le indicazioni del proprio stato e domicilio in calce alla domanda e poi al foglio del permesso.

Per i nati dal 1900 in poi si dispone che sia vietata l'ammissione in qualità di salariati agli uffici delle amministrazioni pubbliche o di enti morali a coloro che non abbiano conseguito il certificato di proscioglimento.

Ha facoltà di parlare l'on. Fradeletto.

**FRADELETTO.** Il primo comma dell'articolo stabilisce dunque che per tutti i nati dopo il 1885 la concessione del permesso d'armi sia sottoposta alla condizione che il richiedente stenda la domanda e vi apponga la propria firma e l'indicazione del proprio stato.

Ora io approvo pienamente questa disposizione e lodo il ministro di averla con molta ingegnosa escogitata, perchè essa avrà larga e benefica influenza nelle provincie meridionali. Mi permetto poi, d'accordo col relatore e con l'onorevole ministro, di fare all'articolo un'aggiunta (a nome anche di parecchi colleghi) ed è la seguente: « alla condizione stessa è sottoposta la concessione delle licenze di esercizio e di rivendita per i nati dopo il 1890. » Questa disposizione, riferita ai giovani che oggi hanno soltanto 14 anni, largamente divulgata da comuni e ispettori, da direttori didattici e maestri, diventerà stimolo efficacissimo a correggersi dall'analfabetismo, senza recare alcun danno immediato e senza esercitare alcuna azione retroattiva.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Mantica.

**MANTICA.** Fra le sanzioni escogitate in questa legge per rendere efficace la lotta contro l'analfabetismo a me pare che quelle di questo articolo sieno fra le più efficaci. La seconda parte specialmente a me sembra dover ar-

recare grande utilità se la si accompagna da tali provvedimenti che la rendano seria. Per non fare troppi emendamenti io mi accontenterò che il ministro si impegni ad escogitare nel regolamento tali modi per cui le altre amministrazioni, quella per esempio dei tabacchi, dei lavori pubblici, della guerra, della marina debbano dare al Ministero dell'istruzione pubblica l'elenco di tutti i salariati, perchè il Ministero e le autorità dipendenti possano verificare se siano analfabeti o no. Ma non comprendo perchè sia questa disposizione fatta solo per i nati dopo il 1900, cioè perchè debba avere effetto fra dieci anni; giacchè, per diventare salariati dovranno avere almeno 14 anni.

I nati dal 1890 all'applicazione di questa legge avranno quattordici anni: se non sapranno leggere e scrivere, impareranno. Io credo che lo Stato possa pretendere almeno che i salariati suoi sappiano leggere e scrivere. Quindi perchè dire: i nati dal 1900? Mettiamo 1890, e fra qualche anno si vedrà l'efficacia di questa disposizione, senza aspettare un altro decennio.

**PRESIDENTE.** L'aggiunta proposta a questo articolo dall'onorevole Fradeletto sarebbe la seguente:

« Alla stessa condizione è sottoposta la concessione della licenza di esercizio e di rivendita per i nati dopo il 1890 ».

La Commissione accetta questa aggiunta?

**CREDARO, relatore.** La Commissione ringrazia l'onorevole Fradeletto del saggio suggerimento offerto, e prega l'onorevole Mantica di non insistere nel chiedere che si sostituisca la data 1890 a quella di 1900. Si verrebbe a dare a questa disposizione una portata retroattiva, che non pare perfettamente giusta. Io spero che l'onorevole Mantica vorrà accogliere questa preghiera.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro dell'istruzione pubblica.

**ORLANDO, ministro dell'istruzione pubblica.** Accetto anch'io l'emendamento dell'onorevole Fradeletto, e mi unisco all'onorevole Credaro nel pregare l'onorevole Mantica di non insistere nel suo emendamento.

**PRESIDENTE.** Dunque Commissione e ministro accettano l'aggiunta dell'onorevole Fradeletto, e della quale si è data lettura.

Pongo perciò ai voti l'articolo 13 con questa aggiunta.

Chi l'approva voglia alzarsi.

(È approvato).

#### Art. 14.

I comuni, i quali si trovino in condizioni finanziarie tanto deficienti da non potere, malgrado le agevolzze risultanti dagli articoli 4, 5, 6 e 8 della presente legge, sostenere l'onere